



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. POLO"-CECINA
Prot. 0007788 del 06/11/2020
(Entrata)

A tutto il Personale docente e non docente
Al DSGA
Alla RSU d'Istituto
Al RLS
Al RSPP
e p.c.
All'usp di Livorno
All'USR Toscana

All'albo on line

Oggetto: Disposizioni organizzative e di DDI a seguito del DPCM del 4 novembre 2020

Il Dirigente scolastico

VISTO L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTO l'art. 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale "per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica";

VISTO il DPCM del 4 novembre 2020 ed in particolare:

- **L'articolo 1, comma 9, lettera s)** che dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- **L'art. 1 comma 9 lettera t)** per cui "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”;

- **L'articolo 5, comma 4** per cui:

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

VISTA la nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020 per cui:

- con riferimento alle attività laboratoriali: “resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”;
- con riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: “possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo”;
- per quanto concerne l'inclusione e la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità: le scuole “realizzino un'inclusione scolastica ‘effettiva’ e non solo formale, volta a ‘mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica’”;
- per quanto riguarda gli altri alunni con BES: le scuole “valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili”.

VISTO il CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018 ed in particolare l'art. 28 comma 2 per cui “Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica”.

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89;

VISTO il Regolamento della DDI dell'ISISS Marco Polo approvato il 12 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza di contemperare la tutela della salute – riducendo al massimo le presenze a scuola e la mobilità – e l'erogazione del servizio di istruzione e formazione;

DISPONE E COMUNICA

che, a partire da venerdì 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe delle disposizioni del DPCM del 4 ottobre 2020:

- a) l'attività didattica si svolgerà per tutte le classi al 100% in ddi così come regolata di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dal regolamento di istituto delle DDI e consisterà in una **parte in sincrono (20 unità orarie di 45 minuti** intervallate da pause di 15 minuti in cui gli alunni dovranno allontanarsi dal pc o dal cellulare o altro device utilizzato) ed in **parte con attività asincrone**;
- b) i **plessi scolastici rimarranno aperti** per consentire la frequenza degli alunni per le attività di laboratorio e di pcto programmate nel rispetto dei protocolli anti-Covid e per la frequenza degli alunni di cui alla lettera seguente, nonché le attività amministrative non effettuabili da remoto; è, tuttavia, **sospeso il ricevimento del pubblico**, salvo per motivi eccezionali ed esigenze improrogabili non risolvibili con gli altri mezzi di comunicazione;
- c) **i consigli di classe, in raccordo con le famiglie**, decideranno le modalità ed i tempi della frequenza di ciascun alunno con disabilità, in coerenza col PEI, coinvolgendo anche, ove possibile, un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse, e stabiliranno le misure per favorire gli altri alunni con BES ed in situazioni di difficoltà non altrimenti risolvibili con riferimento al "digital divide";
- d) **Il personale docente:**

assicurerà la prestazione lavorativa prevista dalle norme vigenti e dal CCNL in modalità a distanza in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, rispettando il proprio orario di servizio (i docenti con cattedra di 18 ore dovranno effettuare 1080 minuti di insegnamento settimanali, ossia 24 unità orarie da 45 minuti): lezioni frontali curriculari o di recupero degli apprendimenti, lezione capovolta in presenza, effettuazione e correzione di verifiche in modalità sincrona, condivisa con tutti gli alunni o gruppi di essi ecc..

Il docente è, inoltre, tenuto alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, e tra queste, per quanto concerne gli adempimenti individuali, la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni e la correzione degli elaborati in asincrono; l'upload di lezioni registrate, del relativo materiale sulla piattaforma ecc...



Considerata la presenza a scuola, sebbene non costante, di gruppi di alunni, il personale docente assicurerà una percentuale del proprio orario di servizio in presenza a scuola, come da orario che sarà predisposto sulla base delle indicazioni del DS, fatti salvi i casi sotto indicati che effettueranno la prestazione lavorativa dal proprio domicilio:

- docenti fragili;
- docenti che comunichino di avere conviventi in situazione di fragilità;
- docenti che utilizzino mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di servizio;
- docenti in quarantena/isolamento fiduciario

e) il personale ATA:

- Il DSGA ed il personale assistente amministrativo svolgeranno la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, secondo la turnazione settimanale stabilita dal DSGA sulla base della emananda direttiva del DS, fatta eccezione per i dipendenti "fragili" che saranno solo in smartworking; il DSGA stabilirà quali attività del personale amministrativo siano o non siano effettuabili da remoto e per quanti saranno in servizio in presenza, presterà particolare attenzione nel differenziare gli orari di ingresso e di uscita;
- Il DSGA gestirà la propria attività con l'autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo profilo professionale, stabilendo, in accordo con il DS, i tempi e le necessità della sua presenza. Coordinerà anche da remoto le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate. Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui riferirà quotidianamente. Opererà secondo il suo orario di servizio ma, laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua presenza, da remoto o fisica, anche in altro orario.
- Il personale assistente tecnico svolgerà la propria attività lavorativa a supporto della DDI – quando possibile a distanza -, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico secondo le indicazioni del DSGA;
- Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza secondo gli orari e le turnazioni stabilite dal DSGA sulla base della emananda direttiva del DS, assicurando la pulizia approfondita di tutti i locali scolastici frequentati e non.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Tiseo

